

## **Circolari amministrative: distinzione ed impugnabilità.**

*Data di pubblicazione: 11/08/2015*

Si segnala la **sentenza 8 agosto 2015, n. 60** con la quale il **TAR Valle D'Aosta** ha individuato i criteri per distinguere le mere circolari interpretative dalle cosiddette circolari-regolamento: *“Le prime, al fine di favorire un’interpretazione uniforme di leggi e regolamenti, forniscono agli uffici subordinati una indicazione interpretativa, limitandosi a riproporre il contenuto precettivo degli atti normativi cui fanno riferimento; esse, di conseguenza, non sono dotate di forza innovativa. Le seconde, invece, costituiscono particolari figure di circolari, eccezionalmente idonee a produrre effetti giuridici esterni alla pubblica amministrazione; esse, sostanzialmente, hanno natura regolamentare, essendo caratterizzate dai requisiti della generalità, dell’astrattezza e della innovatività propri degli atti normativi”*.

Partendo da tale premessa, il Giudice ha ritenuto inammissibile un ricorso con il quale erano state impugnate in via diretta ed immediata delle circolari aventi natura interpretativa e, quindi, non innovative dell’ordinamento giuridico né direttamente e immediatamente lesive delle posizioni soggettive dedotte in giudizio.

A tal proposito, la sentenza in rassegna ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza relativamente alla natura delle circolari amministrative, evidenziando che le stesse non hanno carattere normativo o provvedimentale e rientrano nel *genus* degli atti interni all’amministrazione. Conseguentemente, la loro incidenza nei confronti di rapporti esterni alla P.A. è solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d’impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva. (*ex multis* Cons. Stato: sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859; sez. IV, 12 giugno 2010, n. 3877; sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7521).